

Documento 1 - DOCUMENTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

PREMESSA:

Questo documento è stato prodotto dal Comitato Territoriale di Coordinamento ex art. 7 del DLgs 81/08 della ATS della Brianza allo scopo di agevolare le aziende nell'effettuazione degli adempimenti a loro carico pur senza avere la pretesa di essere esaustivo.
 Anche se l'elenco tratta di documenti da produrre, l'intento non è "burocratico" in quanto lo scopo è quello di ricordare l'effettuazione delle valutazioni dei rischi e dell'adozione delle conseguenti misure concrete di prevenzione di cui i documenti sono soltanto la testimonianza.
 Trattandosi di un documento sintetico, il Comitato raccomanda la lettura delle norme di riferimento per avere il quadro completo delle misure preventive da adottare.
 Istruzioni per la versione Excel: La colonna numerica, in cui il numero rappresenta la periodicità di revisione, è compilata soltanto quando la periodicità è fissata e non dipende da valutazioni da effettuare caso per caso; per queste situazioni si deve consultare la colonna testuale che precede quella numerica.
 La parte destra del documento è liberamente compilabile da parte dell'azienda e può essere usata per tenere sotto controllo la propria documentazione (eventualmente automatizzando il controllo delle scadenze usando la colonna numerica delle periodicità). La check list è per uso interno aziendale e non deve essere inviata alla ATS.

VALUTAZIONE DEI RISCHI:

Il DLgs 81/08 prevede che il datore di lavoro debba valutare TUTTI I RISCHI. Ciò implica che venga almeno presa in considerazione la presenza o l'assenza di ciascuno dei fattori di rischio oggetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il risultato di tale valutazione sia esplicitato nel documento (Voce n° 1 della tabella); questa indicazione è coerente con lo schema di documento standardizzato di cui al decreto interministeriale del 30-11-2012 "Procedure Standardizzate per la Valutazione dei Rischi" e, a maggior ragione, deve essere applicata anche nei documenti in formato non standardizzato. Se il fattore di rischio è presente, devono essere esplicitati i PERICOLI conseguenti ed effettuata la valutazione e la gestione del rischio redigendo conseguentemente il documento e l'eventuale rapporto di misura (questi documenti nella colonna "Obbligatorietà" della check list non riportano il simbolo (!) perchè non sono obbligatori per tutti i tipi di attività ma soltanto per quelle che rientrano nei criteri). Nei casi esplicitamente previsti dalla norma, possono essere indicati i cosiddetti Livelli di Azione che fanno dipendere il tipo di adempimento necessario dalla graduazione del rischio (in alcuni casi a seguito di effettuazione di misure strumentali).
 La conservazione presso la sede aziendale è obbligatoria soltanto per i documenti individuati con questo simbolo (*).

INDICE DELLA CHECK LIST

01. VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI
02. SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
03. DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA
04. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
05. REGISTRO DEGLI INFORTUNI
06. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE
07. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI
08. DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE
09. GESTIONE DELLE EMERGENZE
10. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI VARIE
11. LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)

 <p style="text-align: center;">INDICAZIONI DEL COMITATO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO ex art. 7 DLgs 81/08 ATS Brianza DOCUMENTAZIONE AZIENDA - rev 1.1 del 13/09/2019</p>						
N° Sotto voce	Obbligatorietà (!)=tutti lo devono avere (*)=obbligo di conservazione nella sede dell'azienda	Tipico documento che attesta l'adempimento	Principali riferimenti normativi	Quando è obbligatorio e tipo di obbligo.	Tempistica scadenza prevista da norma	Eventuali link e documenti suggeriti
01. VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI						
01	(!)(*)	Documento di valutazione dei rischi corredato dalle relazioni tecniche sotto elencate.	D.Lgs. 81/08: art. 17 c. 1 lett. A art. 28-29 Decreto Interministeriale 30/11/2012: procedure standardizzate Per DATA CERTA: vedi art. 28 c. 2	Il datore di lavoro deve valutare TUTTI i rischi. Le aziende fino a 10 addetti (con alcune esclusioni), dal 01/06/2013 devono (possono secondo INTERPELLO 7/2012) produrre un documento elaborato secondo le procedure standardizzate del Decreto 30/11/2012. Anche le aziende fino a 50 addetti (con alcune esclusioni) possono utilizzare le procedure standardizzate sopra indicate. Il numero di addetti è riferito all'unità locale oggetto della valutazione. INCLUDE: le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento.	La valutazione dei rischi deve essere effettuata PRIMA di iniziare una qualsiasi attività. Per le nuove aziende, il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall'inizio attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.	
02	(!)(*)	Valutazione stress lavoro correlato	D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1bis Circolare 18/11/2010 del Ministero del Lavoro	Tutte le aziende devono effettuare la valutazione	Come voce n° 01.01	REGIONE LOMBARDIA Decreto 4 luglio 2016, n. 6298 La consultazione del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato Linea Guida INAIL agg. 2017 https://www.inail.it/cs/Internet/docs/alg-pubbl-la-metodologia-per-la-valutazione-e-gestione_6443112509662.pdf
03	(*)	Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento	D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1 D.Lgs 151/01: artt. 7-11-12	Obbligatoria quando vi sono donne addette alla lavorazione, indipendentemente dalla presenza di gravidanza. Le lavoratrici devono essere informate dell'esito della valutazione e delle modalità per prevenire i rischi.	Come voce n° 1	
04	(*)	Valutazione di tutti gli agenti fisici IN GENERALE (incluso microclima, ultrasuoni, infrasuoni e atmosfere iperbariche), fatti salvi i rischi indicati sotto che hanno indicazioni specifiche di valutazione.	D.Lgs. 81/08: art. 181	Obbligatoria quando le lavorazioni comportano esposizione ad agenti fisici.	Come voce n° 01.01. In ogni caso almeno ogni quattro anni.	www.portaleagentifisici.it Documenti e banche dati. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DA AGENTI FISICI ai sensi del Decreto Legislativo 81/08: TITOLO VIII CAPO I, RADIAZIONE SOLARE; MICROCLIMA; RUMORE; VIBRAZIONI In collaborazione con INAIL e ISTITUTO SUPERIORE di SANITA' - Documento approvato dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro in data 21/07/2021
05	(*)	Misura del livello di esposizione a rumore (salvo possibilità di ricorso a banche dati per attività di cantiere)	D.Lgs 81/08: art. 190 (in particolare il comma 2)	La misura è obbligatoria quando dalla valutazione preliminare si può fondatamente ritenere che sia possibile superare il valore inferiore di azione (80 dBA)	Come voce n° 01.01. In ogni caso almeno ogni quattro anni.	
06	(*)	Misura del livello di esposizione a vibrazioni o riferimento a banche dati	D.Lgs 81/08: art. 202 (in particolare il commi 1 e 2)	Obbligatoria (comunque è il metodo di riferimento) quando non sono disponibili appropriate informazioni o banche dati sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature utilizzate	Come voce n° 01.01. In ogni caso almeno ogni quattro anni.	
07	(*)	Calcolo o misura del livello di esposizione a campi elettromagnetici	D.Lgs 81/08: art. 209 (in particolare comma 2)	E' obbligatorio misurare o calcolare se viene superato il limite di esposizione quando dalla valutazione emerge il superamento del livello di azione indicato dall'art. 206	Come voce n° 01.01. In ogni caso almeno ogni quattro anni.	
08	(*)	Calcolo o misura del livello di esposizione a radiazioni ottiche	D.Lgs 81/08: art. 216	E' obbligatorio misurare o calcolare i livelli di esposizione se viene reputato necessario.	Come voce n° 01.01. In ogni caso almeno ogni quattro anni.	
09	(*)	Relazione misure effettuate Valutazione dell'esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (Esperto qualificato) Ricevuta trasmissione esiti	D.Lgs 101/2020 Art. 10-11-12, SEZIONE II art. 16-17-18	Nei luoghi di lavoro individuati dall'art. 16 è obbligatoria la misurazione del RADON entro 24 mesi dall'inizio attività per i casi specificati dall'art. 17. Successivamente alla misura di cui al comma 1 art. 17, adotta i provvedimenti indicati dai commi successivi in base al valore rilevato. OBBLIGO DI TRASMISSIONE RISULTATI MISURAZIONI alla rete nazionale di sorveglianza della radioattività con modalità indicate da ISIN	Esecuzione delle misure entro 24 mesi dall'inizio attività. Periodicità valutazione con misura: - 8 anni o in caso di lavori strutturali a livello di attacco a terra se non si supera il livello di riferimento art. 12 c. 1 lett. c) - dopo due anni nuova misura per verificare l'efficacia degli interventi correttivi se si supera il livello di riferimento art. 12 c. 1 lett. c) Valutazione di dosi efficaci annue se l'adozione delle misure correttive non porta il livello al di sotto del livello di riferimento art. 12 c. 1 lett. c) Se il risultato è inferiore al livello di riferimento art. 12 comma 1 d) monitoraggio per 10 anni Se il risultato è superiore adotta i provvedimenti applicabili (dettaglio in art. 17 comma 4) previsti dal titolo XI Trasmissione esiti misure SEMESTRALE	Direttiva 59/2013/Euratom, art. 54 per ambienti di lavoro (limite ridotto da 500 a 300 Bq m ⁻³) REGIONE LOMBARDIA Decreto 21 dicembre 2011, n. 12.678 Linee guida per la prevenzione delle esposizioni a gas Radon in ambiente indoor Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei - 2013
10	(*)	Valutazione dell'esposizione a radiazioni ionizzanti (Esperto qualificato)	D.Lgs 101/2020 Titolo XI - art. 109	Obbligatoria in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti. La funzione di organo di vigilanza delle ATS (ASL) è limitata alle macchine radiogene	Come voce n° 01.01. Valutazione di dose a cui sono esposti i lavoratori almeno annuale.	



INDICAZIONI DEL COMITATO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO ex art. 7 DLgs 81/08 ATS Brianza
DOCUMENTAZIONE AZIENDA - rev 1.1 del 13/09/2019

N° Sotto voce	Obbligatorietà (I)=tutti lo devono avere (II)=obbligo di conservazione nella sede dell'azienda	Tipo di documento che attesta l'adempimento	Principali riferimenti normativi	Quando è obbligatorio e tipo di obbligo.	Tempistica scadenza prevista da norma	Eventuali link e documenti suggeriti
11	(*)	Valutazione preliminare (prima dell'inizio dell'esposizione) degli agenti chimici con allegate schede di sicurezza	D.Lgs 81/08: art. 223 Regolamento UE n° 1907/2006 (REACH) Regolamento UE n° 1272/2008 (CLP). Schede di sicurezza conformi a Regolamento UE n° 2015/830	Obbligatoria quando sono PRESENTI agenti chimici. Devono essere valutati TUTTI gli agenti chimici PRESENTI (compresi quelli che si sviluppano durante le lavorazioni) anche per operazioni di manutenzione, pulizia e gestione dei rifiuti. La valutazione di rischio IRRILEVANTE per la salute e BASSO per la sicurezza deve essere riservata ai casi in cui non sono presenti agenti chimici o sono presenti in condizioni tali da far ritenere che il rischio sia "come se non ci fossero". Se gli agenti chimici vengono usati o si sviluppano nelle lavorazioni, è più prudente valutarli dettagliatamente come non irrilevanti ed attuare le misure di protezione idonee.	Come voce n° 01.01	
12	(*)	ULTERIORE valutazione maggiormente dettagliata dei rischi dovuti agli agenti chimici	D.Lgs 81/08: art. 223 comma 5	Obbligatoria quando la valutazione preliminare non è sufficiente. Valutare anche gli effetti dell'esposizione cumulativa e dell'esposizione contemporanea ad agenti di altra natura (es. rumore + sostanze ototossiche). Analizzare le circostanze in cui viene svolto il lavoro in relazione al livello, modo, durata di esposizione, via di esposizione (cutanea, aerea etc.) e alle caratteristiche pericolose degli agenti.	Come voce n° 01.01	
13	(*)	MISURA dell'esposizione ad agenti chimici	D.Lgs 81/08: art. 225 comma 2 Allegato XLI	Obbligatoria quando non può essere dimostrato con altri mezzi un adeguato livello di prevenzione e protezione. Il senso della misura non è tanto quello di fare la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione quanto quello di dimostrare che le misure adottate consentono di raggiungere un sufficiente livello di sicurezza.	La misura deve essere ripetuta in base ai risultati ottenuti, anche in rapporto ai limiti di esposizione . Vedi norma UNI EN 689	
14	(*)	Valutazione degli agenti cancerogeni o mutageni	D.Lgs 81/08: art. 236	Obbligatoria quando sono presenti agenti cancerogeni o mutageni . La valutazione include la ricerca di mercato per la sostituzione degli agenti cancerogeni. Obbligo di misura art. 237 c. 1d.	Come voce n° 1. In ogni caso almeno ogni tre anni.	
15	(*)	Valutazione dell'esposizione ad amianto con eventuale misura dell'esposizione	Legge 257/92 D.M. 06/09/1994 D.Lgs 81/08: art. 249 art. 253 comma 1	L'uso dell'amianto è vietato ; l'attuale esposizione è riferibile a manufatti contenenti amianto presenti da prima del 1992 o ad attività di bonifica.	Come voce n° 01.01	
16	(*)	Valutazione della movimentazione manuale dei carichi e calcolo degli indici di esposizione (inclusi spinta-traino e i movimenti ripetuti)	D.Lgs 81/08: art. 168 Allegato XXXIII	Obbligatoria quando si movimentano pesi superiori a 3 Kg o si effettuano movimenti ripetitivi.	Come voce n° 01.01	
17	(*)	Valutazione del rischio dovuto ad atmosfere esplosive.	D.Lgs 81/08: art. 290	Obbligatoria quando vi è la possibilità di formazione di miscele esplosive (miscela con aria e sostanze infiammabili) in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.	Come voce n° 01.01	
18	(*)	Documento sulla protezione contro le esplosioni.	D.Lgs 81/08: art. 294	Obbligatoria quando vi è la possibilità di formazione di miscele esplosive (miscela con aria e sostanze infiammabili) in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.	Come voce n° 01.01	
19	(*)	Valutazione del rischio dovuto ad agenti biologici	D.Lgs 81/08: art. 271	Obbligatoria quando c'è esposizione potenziale o certa ad agenti biologici. Deve contenere le indicazioni previste dal comma 5 dell'art. 271.	Come voce n° 01.01. In ogni caso almeno ogni tre anni.	
20	(*)	Autorizzazione all'uso di agenti biologici di gruppo IV rilasciata dal Ministero della Salute.	D.Lgs 81/08: art. 270 comma 1	Obbligatoria in caso di uso di agenti biologici di gruppo IV. Sono esclusi i laboratori di diagnostica (art. 270 comma 5)	Ha durata di 5 anni e deve essere integrata ad ogni variazione	
21	(*)	Verbale della riunione periodica sulla sicurezza	D.Lgs 81/08: art. 35	Obbligatoria in tutte le aziende e unità produttive con più di 15 dipendenti. Sotto i 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori ha facoltà di richiederla.	Nelle aziende con oltre 15 lavoratori, ogni anno o in caso di significativa variazione di esposizione al rischio.	
22	(*)	Scambio informazioni fra i datori di lavoro. Non è previsto uno specifico documento redatto dal datore di lavoro ma è opportuno conservare evidenza dell'adempimento effettuato e della documentazione acquisita	D.Lgs 81/08: art. 26 comma 1a, 1b, 2	Sempre obbligatori, in presenza di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, lo scambio di informazioni, la cooperazione fra datori di lavoro e la valutazione di idoneità tecnico professionale. Si ricorda OBLIGO di TESSERA DI RICONOSCIMENTO con fotografia del personale.	Prima di attivare l'appalto, il contratto d'opera o di somministrazione.	
23	(*)	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)	D.Lgs 81/08: art. 26 (in particolare commi 3-bis - 3ter) Allegato XI	L'elaborazione del documento è obbligatoria, da parte del datore di lavoro committente, ad esclusione dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali, nonché dei servizi di durata inferiore a due giorni, sempre che non comportino rischi derivanti da cancerogeni, agenti biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all'allegato XI. NOTA: La previsione del comma 3 (individuazione di un incaricato per sovrintendere ai lavori), se appaltante e appaltatore rientrano entrambi nei settori di attività a basso rischio INVECE della redazione del DUVRI, potrà essere applicata soltanto dopo l'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 29 comma 6-ter).	Prima di attivare l'appalto, il contratto d'opera o di somministrazione, il contenuto deve essere SPECIFICO per i rischi presenti nell'appalto oggetto di valutazione .	
24		Comunicazione di presenza di materiali contenenti amianto alla ASL/ATS Programma di manutenzione e controllo di manufatti contenenti amianto Designazione del responsabile	Lombardia: Legge regionale 17/03 Obblighi estesi ANCHE a materiali in matrice compatta. DGR Lombardia IX/3913 del 6/8/2012 LEGG 257/92 art. 12 comma 2 DM 06/09/1994 Punto 4 "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione".	Da attuare in presenza di materiali contenenti AMIANTO . Deve essere disponibile idonea documentazione. Deve essere designato un responsabile. Deve essere effettuato dal DETTENTORE (in prima ipotesi il proprietario dell'immobile, e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge).	Ispesione almeno annuale (se presente materiale in matrice friabile DM 06/09/1994).	REGIONE LOMBARDIA: D.D.G 18 novembre 2008 - n 13237 - Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto.
25	(II)*	Valutazione del rischio incendio per tutte le attività Documentazione delle Procedure di prevenzione incendi per attività rientranti nell'elenco allegato al DPR 151/2011	Art. 46 D.Lgs. 81/2008 p.to 4.4.1 dell'All. IV al D.Lgs. 81/2008 D.Lgs 139/06 DPR 151/11 DM 10/03/1998	Obbligatoria attivare le procedure di prevenzione incendi nelle attività comprese nell'allegato 1 DPR 151/2011. Per le nuove attività Per attività in cat.A: solo SCIA. Per attività in cat. B e C: valutazione del progetto + SCIA. Per attività esistenti Modifiche non sostanziali (vedi allegato IV DM 07.08.2012); da comunicare all'atto del rinnovo. Modifiche sostanziali senza aggravio: Cat. A, B, C solo SCIA. Modifiche sostanziali con aggravio Cat. A solo SCIA Cat. B e C valutazione del progetto + SCIA. Per la categoria C i controlli del VV.F. avvengono entro 60 giorni dalla SCIA con successivo rilascio del CPI; per le categorie A e B i controlli avvengono entro 60 giorni anche a campione o secondo programmi, viene rilasciato su richiesta il verbale del sopralluogo	La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio o contestualmente all'inizio attività o della realizzazione della modifica. La richiesta di rinnovo va inviata ai Vigili del Fuoco ogni 5 anni, allegando una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio e asseverazione funzionalità ed efficienza impianti di protezione attiva solo laddove l'attività disponga di impianti di protezione attiva contro l'incendio, o laddove la stessa abbia in essere prodotti o sistemi per la protezione passiva di cui al DM 16.2.2007 (Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione).	

02. SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

01		Tutta la documentazione relativa ai sistemi di gestione e ai modelli organizzativi	D.Lgs 81/08: art. 30 art. 300 D.Lgs 231/2001	L'adozione dei modelli è facoltativa. Può avere efficacia esimente rispetto alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società in caso di infortunio o malattia professionale. Per la definizione di "Piccole e medie imprese" si fa riferimento alla legislazione vigente (Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE e decreto Min. 18 aprile 2005 così esplicitata: < 250 occupati e fatturato <= 50 milioni di euro/anno o totale bilancio <= 43 milioni di euro)	L'adozione dei sistemi di gestione e dei modelli organizzativi è facoltativa e può essere effettuata in qualsiasi momento	UNI INAIL - ISO 45001 - D.M. 13-febbraio 2014; Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese.
----	--	--	--	---	---	--

03. DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA

01	(I)	Nomina RSPP	D.Lgs 81/08: art. 17 comma 1 lett. B) art. 31 32 - 33 - 34	Nel caso previsti dall'art. 34 può essere il datore di lavoro. IN ASSENZA DEI REQUISITI LA NOMINA NON E' VALIDA (Nel caso del RSPP esterno, è necessario documentare il possesso dei requisiti, per SPP datore di lavoro si veda la voce 4 Formazione)	Prima di iniziare l'attività.	Interpello n. 24 del 04 novembre 2014 (interno non equivale a dipendente ma deve assicurare una presenza adeguata in riferimento alle caratteristiche dell'azienda per lo svolgimento della propria attività).
02		Nomina ASPP	D.Lgs 81/08: art. 31 - 32 - 33	Non è obbligatorio designare gli ASPP in tutte le aziende; la loro eventuale nomina e il numero devono essere riportati alle caratteristiche dell'azienda (c. 2 art. 31)	Quando si realizzano le condizioni per la nomina	
03		Nomina Medico competente	D.Lgs 81/08: art. 18 - 38 - 39 - 41	La nomina del medico competente è obbligatoria nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 41); il medico competente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38.	Prima di iniziare l'attività in quanto i lavoratori devono essere sottoposti a visita preventiva	
04		Verbale di elezione o designazione del RLS. Nel caso del RLST comunicazione dell'organismo partecipo, ove presente.	D.Lgs 81/08: art. 47-48-49-50	Eleto nelle aziende fino a 15 addetti, designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali nelle aziende con oltre 15 addetti. In caso di assenza di soggetti disponibili, è possibile ricorrere al RLS territoriale. In specifiche situazioni è previsto il rappresentante di sito produttivo (art. 49).	Contestuale all'elezione o designazione.	Documento Comitato Territoriale Coordinamento ATS-Brianza - RUOLO DEL RLS https://www.ats-brianza.it/images/psal/2021/ruolo-del-rs-versione-25_06_2021-rev-1.pdf
05		Attestato di comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL	D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. aa)	La comunicazione all'INAIL è prevista in via telematica.	In caso di nuova elezione o designazione . In sede di prima applicazione andava comunicato il nominativo del RLS in cartica (ora abrogato).	
06	(I)	Designazione addetti squadra antincendio	D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. b) art. 43	I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)	Prima di iniziare l'attività	
07	(I)	Designazione addetti al primo soccorso	D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. b) art. 43-45	I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)	Prima di iniziare l'attività	
08		Deleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall'art. 17)	D.Lgs 81/08: art. 16	La delega deve essere accettata dal delegato e non esclude l'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro. Ciò che viene delegato sono alcune funzioni e non il ruolo di datore di lavoro.	La delega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi momento.	
09		Subdeleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall'art. 17)	D.Lgs 81/08: art. 16 comma 3bis	La subdelega deve essere accettata dal subdelegato e dal datore di lavoro e non esclude l'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro e del subdelegante. Ciò che viene delegato sono alcune funzioni e non il ruolo di datore di lavoro. Non sono possibili ulteriori sub deleghe	La subdelega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi momento.	



**INDICAZIONI DEL COMITATO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO ex art. 7 DLgs 81/08 ATS Brianza
DOCUMENTAZIONE AZIENDA - rev 1.1 del 13/09/2019**

N° Sotto voce	Obbligatorietà (I)=tutti lo devono avere (II)=obbligo di conservazione nella sede dell'azienda	Tipo di documento che attesta l'adempimento	Principali riferimenti normativi	Quando è obbligatorio e tipo di obbligo.	Tempistica scadenza prevista da norma	Eventuali link e documenti suggeriti
10		Individuazione del Datore di Lavoro	D.Lgs 81/08: art. 2 Definizioni comma 1 lett. b) e art. 299	Non si tratta di nomina o delega ma di "riconoscere" chi, in base alla posizione nell'organizzazione e alla definizione dei DLgs 81/08, ricopre il ruolo; ciò anche in funzione di altri adempimenti (es. funzioni di DL/SPP)		
11		Individuazione dei Dirigenti	D.Lgs 81/08: art. 2 Definizioni comma 1 lett. d) e art. 299	Non si tratta di nomina o delega ma di "riconoscere" chi, in base alla posizione nell'organizzazione e alla definizione dei DLgs 81/08, ricopre il ruolo; ciò anche in funzione di altri adempimenti (es. formazione)		
12		Individuazione dei Preposti	D.Lgs 81/08: art. 2 Definizioni comma 1 lett. e) e art. 299	Non si tratta di nomina o delega ma di "riconoscere" chi, in base alla posizione nell'organizzazione e alla definizione dei DLgs 81/08, ricopre il ruolo; ciò anche in funzione di altri adempimenti (es. formazione)		

04. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADESTRAMENTO

01	(I)	Attestato di formazione del Datore di Lavoro che svolge le funzioni di RSPP (in alternativa con la riga sottostante)	D.Lgs 81/08: art. 34 commi 2 e 3 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011; Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012; Accordo Conferenza Stato Regioni del 07/07/2016 per crediti formativi	Corso di durata variabile 16-32-48 ore in funzione del tipo di attività svolta in base al codice ATECO (vedi allegato I dell'accordo 21/12/2011). Aggiornamento di durata 6-10-14 ore in funzione del tipo di attività svolta (come sopra). Sono esonerati dal corso (ma non dalla frequenza agli aggiornamenti, decorsi 5 anni dal 11/01/2012) i datori di lavoro: - che hanno già frequentato corsi conformi all'art. 3 del DM 16/01/1997 - esonerati dall'art. 95 del D.Lgs 626/94 - in possesso di formazione per i compiti del SPP (art. 32 D.Lgs 81/08).	Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività per le nuove attività. Aggiornamento quinquennale	
02	(I)	Attestato di formazione del lavoratore che svolge le funzioni di RSPP (in alternativa con la riga soprastante)	D.Lgs 81/08: art. 32 Accordo Conferenza Stato Regioni del 07/07/2016	La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall'azienda (codice ATECO). In ogni caso è obbligatoria la frequenza del modulo C.	I titoli devono essere posseduti prima della nomina. L'aggiornamento, per il solo modulo B, è quinquennale	
03		Attestato di formazione dell'ASPP	D.Lgs 81/08: art. 32 Accordo Conferenza Stato Regioni del 07/07/2016	La designazione di ASPP non è obbligatoria. La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall'azienda (codice ATECO). Per l'ASPP sono previsti soltanto i moduli A e B.	I titoli devono essere posseduti prima della nomina. L'aggiornamento, per il solo modulo B, è quinquennale	
04	(I) se presente	Attestato di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare commi 10-11) Indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva di lavoro (CCNL)	Obbligatorio se è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Durata minima 32 ore di cui 12 sui rischi specifici dell'attività produttiva. L'aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue per le aziende dai 15 ai 50 addetti e a 8 ore annue per le imprese con oltre 50 addetti. Il corso deve essere organizzato in collaborazione con organismi paritetici, in particolare in caso di modifiche del processo produttivo. In assenza di indicazioni del CCNL, per le aziende al di sotto di 15 dipendenti non è indicato un minimo di ore ma è necessario comunque effettuare l'aggiornamento.	Dopo l'elezione o la designazione (preferibilmente dimostrando almeno l'iscrizione ad un corso programmato da effettuarsi entro sei mesi). Aggiornamento in base alla contrattazione collettiva nazionale.	
05	(I)	Attestato di formazione degli addetti alla squadra antincendio ed emergenze	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare comma 9) DM 10/03/1998 Circolare VVF aggiornamento: prot. 12653 del 23/02/2011	In attesa di uno specifico decreto attuativo, valgono le indicazioni del DM 10/03/1998 in funzione del rischio di incendio dell'unità produttiva (basso, medio, alto) relativamente a durata (4-8-16 ore), programmi etc.. Per aggiornamenti vedi circolare VVF (definisce gli argomenti ma non la periodicità).	Prima della designazione	
06		Attestato di idoneità tecnica al ruolo di addetto antincendio	Legge 609/1996 art. 3 DM 10/03/1998 art. 6 comma 3 allegato X	Rilasciato dal VV.F. Obbligatorio per le attività elencate in allegato X del DM 10/03/98: a) attività a rischio incidente rilevante (Seveso); b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di combustibili; 10.000 m ² ; g) attività commerciali e/o sportive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m ² ; h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie al chiuso aperta al pubblico > 5000 m ² , metropolitane; i) alberghi con oltre 100 posti letto; l) ospedali, case di cura e di ricovero per anziani; m) scuole con oltre 300 persone presenti; n) uffici con oltre 500 dipendenti; o) locali spettacolo/trattenimento > 100 posti; p) edifici sottoposti alla vigilanza dello Stato adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 m ² ; q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caveau, pozzi ed opere simili di lunghezza > 50 m; r) cantieri ove si impiegano esplosivi.	Prima della designazione	
07	(I)	Attestato di formazione degli addetti al primo soccorso	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare comma 9) DM 388/2003	La durata del corso dipende dalla classificazione dell'azienda in funzione del rischio (categoria A = 16 ore, categoria B e C = 12 ore)	Prima della designazione Aggiornamento almeno triennale relativo alla parte pratica	
08	(I)	Attestato formazione generale e specifica dei lavoratori	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 1 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012	Il modulo generale, uguale per tutte le attività, è di 4 ore. I noduli specifici variano in funzione del rischio (alto, medio o basso in funzione del codice ATECO indicato in allegato 2 dell'accordo 21/12/2011); la durata minima è rispettivamente di 12-8-4 ore (il datore di lavoro deve valutare se è sufficiente e necessario effettuare un numero maggiore di ore). L'aggiornamento ha durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio.	Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni Per i lavoratori già assunti all'entrata in vigore degli accordi, vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale	
09		Attestato di formazione dei dirigenti	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 7 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012	Obbligatorio se ci sono dirigenti. I contenuti della formazione e la durata (16 ore) previsti dagli accordi non sono vincolanti; tuttavia, se si discostano da quelli indicati, il datore di lavoro ha l'onere di provare che la formazione erogata è adeguata e specifica. La formazione per i dirigenti è sostitutiva rispetto a quella per i lavoratori. Aggiornamento 6 ore.	Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni Per i dirigenti già assunti all'entrata in vigore degli accordi, vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale	
10		Attestato di formazione dei preposti	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 7 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012	Obbligatorio se ci sono preposti. I contenuti della formazione e la durata (8 ore) previsti dagli accordi non sono vincolanti; tuttavia, se si discostano da quelli indicati, il datore di lavoro ha l'onere di provare che la formazione erogata è adeguata e specifica. La formazione per i preposti è integrativa rispetto a quella per i lavoratori. Aggiornamento 6 ore.	Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni Per i preposti già assunti all'entrata in vigore degli accordi, vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale	
11		Attestato di formazione ed abilitazione degli addetti ad attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione	D.Lgs 81/08: art. 73 comma 5 Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 Circolare Min. Lav. n°12 del 06/03/2013 Decreto legge 69/2013 convertito con Legge 98/2013 del 9 agosto 2013	Obbligatorio se sono utilizzate le attrezzature elencate. L'accordo riguarda: Piattaforme di lavoro mobili elevabili, Gru a torre, Gru mobili, Gru per autocarro, Carrelli elevatori con conducente a bordo, Trattori agricoli o forestali, Macchine movimento terra, Pompe per calcestruzzo montate su automezzo. Per settore Agricolo e uso occasionale, vedi la circolare del Min. Lav. Per crediti formativi e durata dei corsi per ogni tipo di attrezzatura, vedi il testo dell'accordo.	I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo (13 marzo 2013) già utilizzavano le attrezzature senza formazione progressiva, devono effettuare la formazione entro 24 mesi (13 marzo 2015). Chi è in possesso di precedente formazione, è tenuto all'aggiornamento entro 24 mesi se il corso non è conforme al punto 9.1 a dell'accordo. Per quelli che la utilizzano successivamente all'entrata in vigore, il corso deve essere effettuato prima dell'uso dell'attrezzatura. Per lavoratori agricoli e macchine agricole le scadenze sono diverse (vedi Legge 98/2013). Rinnovo dell'abilitazione quinquennale	
12		Attestato di formazione su rischi specifici previsti dai titoli successivi al 1° del DLgs.81/08	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 3 artt. 71 comma 7, 73, 77, 97, 116, 145, 164, 169, 177, 184, 191, 192, 195, 203, 227, 239, 258, 278, 294-bis	Rientra nella responsabilità dei datori di lavoro valutare la completezza della formazione specifica ai sensi dell'art. 37 e fornire le integrazioni eventualmente necessarie per la specifica azienda e mansione. Obbligatorio se sono presenti le situazioni riferibili agli articoli citati o ad altre norme vigenti.	Prima di svolgere la mansione	
13	(I)	Documentazione dell'avvenuta informazione dei lavoratori	D.Lgs 81/08: art. 36 artt. 3 comma 12-bis, 71 comma 7, 73, 77, 97, 116, 169, 177, 184, 190, 191, 192, 195, 203, 226, 227 (rischio chimico), 239, 257, 278, 294-bis	Sono escluse da questo elenco le informazioni che devono essere fornite ai lavoratori dal medico competente	Prima di svolgere la mansione	
14		Documentazione dell'avvenuto addestramento all'uso di macchine e attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale	D.Lgs 81/08: art. 37 commi 4 e 5 art. 18 comma 1 lett. e) artt. 71 comma 7, 73, 77, 116, 169, 227	Nel documento di valutazione dei rischi devono essere individuate le mansioni che richiedono obbligatoriamente l'addestramento art. 28 comma 3 lett. f).	Prima di svolgere la mansione	
15		Attestato formazione addetti montaggio ponteggi (vale anche al di fuori dei cantieri)	D.Lgs 81/08: art. 136 commi 6 e 8 Allegato XXI	Obbligatorio per chi monta ponteggi. Organizzato dai soggetti formatori accreditati (vedi allegato). Durata 28 ore con verifica finale.	Prima di svolgere la mansione	
16		Documentazione esercitazioni antincendio	DM 10/03/1998 Allegato VII	Obbligatoria dove è obbligatoria la redazione del piano di emergenza (vedi sotto: gestione delle emergenze)	Almeno annuale	
17		LUOGHI CONFINATI Documentazione della formazione del personale	D.Lgs 81/08: Artt. 63, 66, 121 Allegato IV, punto 3 DPR 177/2011	Il lavoro può essere svolto solo da imprese e lavoratori autonomi qualificati, sia per lavori in proprio che in appalto, che hanno i seguenti requisiti: presenza di personale con esperienza specifica triennale non inferiore al 30%; formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro, specificamente mirata al rischio avvenuto effettuazione di attività di addestramento. In caso di lavori in appalto: informazione dettagliata, da parte del committente, sui rischi, in un tempo sufficiente e adeguato, comunque non inferiore ad 1 giorno	Prima dell'effettuazione dei lavori	
18		Patente di abilitazione all'impiego di GAS tossici	art. 55 R.D. 147/1927	Necessaria per poter effettuare operazioni con impiego di gas tossici comprendenti: • custodia • conservazione • utilizzo • trasporto L'Ente che rilascia la patente è il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS (ASL) del capoluogo della Provincia di residenza della persona abilitata o della sede dell'azienda.	Prima di svolgere le operazioni Revisione ogni 5 anni	



INDICAZIONI DEL COMITATO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO ex art. 7 DLgs 81/08 ATS Brianza
DOCUMENTAZIONE AZIENDA - rev 1.1 del 13/09/2019

N° Sotto voce	Obbligatorietà (I)=tutti lo devono avere (II)=obbligo di conservazione nella sede dell'azienda	Tipo di documento che attesta l'adempimento	Principali riferimenti normativi	Quando è obbligatorio e tipo di obbligo.	Tempistica scadenza prevista da norma	Eventuali link e documenti suggeriti
19		Abilitazione ad operare su parti in tensione	art. 82 c. 2, D.Lgs. 81/2008	Verificare che se tali lavori (consentiti nei casi in cui le tensioni siano inferiori a 1000 Volt sia in corrente continua, sia in corrente alternata), su cui si opera sono effettuati in sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche. b) per sistemi di Categoria 0 ed I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica c) per sistemi di II e III categoria purché i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;	Prima dell'effettuazione dei lavori	
20		Patentino di conduttore di generatori di vapore (1° - 2° - 3° - 4°)	D.Lgs 81/08: art.73 D.M. 1/3/1974 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824	Abilita alla conduzione di generatori di vapore Tirocinio obbligatorio per esame finale 1° GRADO: 120 giornate 180 2° GRADO: 160 giornate 240 3° GRADO: 120 giornate 180 4° GRADO: 100 giornate 150 Le giornate di tirocinio sono ridotte di 1/3 se si è in possesso del Certificato di frequenza con esito positivo di un corso per la conduzione di generatori vapore del grado che si intende acquisire, autorizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	Prima di svolgere le operazioni. Rinnovo ogni 5 anni	

05. REGISTRO DEGLI INFORTUNI

01	(I)(*)	Registro infortuni	Nota: il DLgs 151/15 ha anticipato la fine dell'obbligo di tenuta del registro cartaceo inizialmente previsto dall'art. 53 c. 6 del DLgs 81/08. D.P.R. 547/85 art. 403 D.Lgs. 626/94 art. 4 comma 5 lett. o) D.Lgs. 81/08 art. 53 comma 6 (parzialmente abrogato)	modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996)	Dal 23/12/2015 non è più obbligatoria la tenuta del registro infortuni. Quelli utilizzati fino a questa data devono comunque essere conservati per almeno 4 anni.	
----	--------	--------------------	---	---	---	--

06. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE

01		Comunicazione dei giudizi di idoneità alla mansione o invio al medico competente dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 41	I lavoratori privi di idoneità non possono essere impiegati nelle mansioni per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.	Prima della scadenza della precedente idoneità o del cambio mansione o dell'inserimento di un nuovo assunto (eventualmente preassuntiva).	
02		Comunicazione al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro. Eventuale richiesta di visita di fine rapporto di lavoro	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. G.bis) art. 41 comma 2 lett. e) - art. 229 c. 2 lett. C) art. 243 c. 4 D.Lgs 230/95 art. 61 c. 4bis, art. 85 c.2 punto 5	E' necessaria, in particolare, per effettuare le visite mediche di fine rapporto, ove previste dalla normativa (es. esposti ad agenti chimici, radiazioni ionizzanti). Per quanto riguarda i cancerogeni (che sono anche agenti chimici) e radiazioni ionizzanti, oltre alla visita di fine rapporto è obbligatorio l'invio ad INAIL, tramite il medico competente, della cartella sanitaria.	Prima della cessazione del rapporto di lavoro	
03		Comunicazione al medico competente dei nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni con obbligo di esecuzione di accertamenti in merito a uso di stupefacenti e alcol dipendenza.	D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 4 art. 18 comma 1 lett. g) Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006 (mansioni no alcool dipendenza) Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 30/10/2007 (mansioni no tossicodipendenza) Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 18/09/2008 (procedura per i controlli sulla tossicodipendenza)	Per il giudizio di idoneità è obbligatoria l'effettuazione dei test per la tossicodipendenza nelle mansioni previste dall'accordo 30/10/2007.	Prima di avviare il lavoratore alla mansione Periodicità minima dei controlli droghe: annuale	Regione Lombardia: Circolare 22/01/2009 Prot. H1.2009.0002333 - Indicazioni operative in ordine all'applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Regione Lombardia: Giunta regionale Direzione Generale Sanità 22/09/2009 Prot. H1.2009.0033589 - Ulteriori chiarimenti in materia di accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
04		Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. c)-d)	La cartella è conservata con tutela del segreto professionale in luogo concordato dal medico competente e dal datore di lavoro	Istituita alla prima visita ed aggiornata dopo ogni visita o variazione delle condizioni di esposizione ai rischi	
05		Protocollo della sorveglianza sanitaria	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. b)	Il medico elabora il protocollo in funzione della sua partecipazione alla valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dal datore di lavoro e dell'esito dei sopralluoghi periodici in ambiente di lavoro.	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente	
06		Valutazione collettiva e anonima dell'esito della sorveglianza sanitaria.	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. i)	Presentazione in forma scritta in occasione delle riunioni previste dall'art. 35.	Annuale	
07		Contributo del medico competente all'organizzazione del primo soccorso, alla valutazione dei rischi, alla formazione e alle misure di prevenzione	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. a)	Il medico competente DEVE fornire indicazioni sull'organizzazione del primo soccorso e su eventuali integrazioni dei materiali (minimi) previsti dal DM 388/2003. Il medico competente deve essere coinvolto nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure di prevenzione e protezione per le parti di sua competenza	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente	
08		Documentazione del sopralluogo effettuato dal medico competente negli ambienti di lavoro.	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. i)	Il medico competente ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo negli ambienti di lavoro. Fermo restando che è obbligatorio soltanto documentare il sopralluogo, l'azienda e il medico devono cogliere questa occasione per cooperare nella valutazione dei rischi e per adottare misure di prevenzione.	Di norma annuale (periodicità diversa deve essere motivata nel documento di valutazione dei rischi)	
09		Giudizio di idoneità dei lavoratori occupati in mansioni con obbligo di sorveglianza sanitaria (inclusa, ove pertinente, l'esecuzione dei test per la tossicodipendenza)	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 18 comma 1 lett. c) art. 18 comma 1 lett. bb) art. 41 commi 6 - 6 bis	Il giudizio deve essere fornito sia al datore di lavoro sia al lavoratore, documentando la data di consegna ai fini di eventuale ricorso avverso.	Dopo ogni visita	
10		Invio comunicazione allegato III B	D.Lgs. 81/08 Art. 40 comma 1	La comunicazione riguardante la sorveglianza sanitaria deve essere trasmessa dal Medico Competente alla ASL, per via telematica mediante il portale INAIL. NON si tratta di un obbligo a carico dell'azienda ma è necessario che il datore di lavoro vigili sull'operato del medico competente.	Entro il 30 marzo di ogni anno	

07. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI

01	(*)	Istruzioni d'uso Libretto di manutenzione	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 4 lett. a)-2 D.Lgs 17/10 Attuazione direttiva macchine 2006/42/CE	Obbligatorio per le attrezzature ove è previsto		
02		Registro di controllo delle attrezzature	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 4 lett. b) e comma 8.	Obbligatorio per le attrezzature ove è previsto		controlli iniziali: dopo l'installazione e prima della messa in esercizio; controlli periodici: secondo frequenza stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; controlli straordinari: ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; funi e catene: controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. I controlli devono essere eseguiti da persona competente
03		PER: - APPARECCHI/IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI E PERSONE - IDROESTRATTORI: Libretto di omologazione (ENPI/ISPEL) o Dichiarazione di conformità CE; Istruzioni per l'uso (ove previste); Denuncia di messa in servizio (all'ISPEL/INAIL); Verbale di verifica periodica; Documentazione attestante i controlli dell'attrezzatura (comprese funi/catene).Indagine supplementare per le attrezzature di sollevamento: gru mobili (es. gru su autocarro, autogrù, ecc.), gru trasferibili (es. gru a torre, ecc.), ponti mobili sviluppati su carro ad azionamento motorizzato (PLE) messe in servizio da più di 20 anni.	Titolo III D.Lgs. n. 81/08 - Allegato VII; Decreto 11 aprile 2011; DPR 459/96 art. 11 comma 3 (art. non abrogato dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con D.Lgs. 17/2010 art.18.); Circolare n. 11/2012 del 25/05/2012; Circolari MLPS n. 23/2012 del 13/08/2012; n. 30/2012 del 24/12/2012; n. 31/2012 del 24/12/2012; n. 9/2013 del 05/03/2013; n. 18/2013 del 23/05/2013; Indicazioni operative e procedurali sull'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Regione Lombardia-ISPEL maggio 2010;	Attrezzature marcate CE Il DL, trasmette all'INAIL (ex ISPEL) la "denuncia di messa in servizio" delle attrezzature di sollevamento riportate in Allegato VII al D.Lgs. n. 81/08 ai fini dell'immatricolazione delle stesse. L'INAIL (ex ISPEL) assegna o comunica la matricola al proprietario dell'attrezzatura. Dalla data di denuncia di messa in servizio, decorsa la periodicità riportata in Allegato VII al D.Lgs. n. 81/08, il DL richiede all'INAIL (ex ISPEL) la prima verifica periodica. L'INAIL (ex ISPEL), entro 45 gg dalla richiesta, può provvedere direttamente alla prima verifica o avvalersi del Soggetto Abilitato (SA) indicato dal DL, con rilascio del verbale di verifica e della relativa scheda tecnica. Una volta decorso inutilmente il termine di 45 gg sopra indicati il DL può avvalersi, a propria scelta, di altri SA riportati nell'apposito elenco verificatori. Dalla data di effettuazione della prima verifica, decorsa la periodicità riportata in Allegato VII al D.Lgs. n. 81/08, il DL richiede all'ATS o al SA la verifica periodica successiva alla prima i quali provvedono entro 30 gg dalla richiesta, con rilascio del verbale di verifica. Attrezzature non marcate CE Le attrezzature di cui sopra e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al prevalente regime omologativo. Al termine dell'iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL (ex ISPEL), viene rilasciato il libretto di collaudo. Dalla data di collaudo, decorsa la periodicità riportata in Allegato VII al D.Lgs. n. 81/08, il DL richiede all'ATS o al SA la verifica periodica successiva alla prima i quali provvedono entro 30 gg dalla richiesta, con rilascio del verbale di verifica.	Denuncia di messa in servizio all'INAIL: prima della messa in servizio; Prima verifica periodica all'INAIL (art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/08); secondo periodicità indicate in Allegato VII al citato decreto; Verifica periodica successiva alla prima all'ATS o SA (art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/08); secondo periodicità indicate in Allegato VII al citato decreto; Indagine supplementare: nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppati su carro ad azionamento motorizzato, messe in esercizio da oltre 20 anni.	



INDICAZIONI DEL COMITATO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO ex art. 7 DLgs 81/08 ATS Brianza
DOCUMENTAZIONE **AZIENDA** - rev 1.1 del 13/09/2019

N° Sotto voce	Obbligatorietà (*)=tutti lo devono avere (=)obbligato di conservazione nella sede dell'azienda	Tipo di documento che attesta l'adempimento	Principali riferimenti normativi	Quando è obbligatorio e tipo di obbligo.	Tempistica scadenza prevista da norma	Eventuali link e documenti suggeriti
04		Attrezzature o Insiemi a pressione: Libretto di omologazione ANCC o ISPEL o Dichiarazione di Conformità CE ai sensi della relativa direttiva. Manuale d'uso e manutenzione per le attrezzature o insiemi CE. Documentazione relativa alle denunce di messa in servizio (INAIL e ATS), alla verifica di messa in servizio e a tutte le verifiche periodiche obbligatorie (es. verifiche di funzionamento, integrità e, ove previsto, interna).	R.D. 12.5.1927 n. 824; D.Lgs. n. 93/2000, DM 329/04; D.Lgs. n. 81/08 - Art.71 - Allegato VII; Decreto 11 aprile 2011; Circolare MLPS: n. 11/2012 del 25/05/2012; n. 23/2012 del 13/08/2012; n. 30/2012 del 24/12/2012; n. 9/2013 del 05/03/2013; n. 5/2015 del 3 marzo 2015; lettera circolare prot.n.366/05 del 7 Febbraio 2005. - Linee guida regionali in applicazione del D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione- D.Ding. 10 agosto 2005, n. 12544 Pubblicato nel B.U. Lombardia 5 settembre 2005, n. 36 - Indicazioni operative e procedurali sull'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.l. Regione Lombardia-Ispesl.	1) attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, del DM n. 329/04, installate ed assemblate dall'utilizzatore sull'impianto (cfr. art. 4 del citato decreto) e soggette al controllo della messa in servizio (cfr. art. 5 del citato decreto); il datore di lavoro DL richiede all'INAIL (ex ISPEL) la "Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio" (art. 4 DM n. 329/04); L'INAIL (ex ISPEL) rilascia il relativo verbale specificando nello stesso se l'attrezzatura deve essere sottoposta alle verifiche di cui all'art. 71, comma 11, D.Lgs. n.81/2008). Il DL denuncia la messa in servizio all'ATS/ASL (art. 6 D.M. 329/04). [ISPEL, con lett. circ. prot.n.366/05 del 07.02.05, ha chiarito che per tutte quelle attrezzature/insiemi a pressione sottoposti al controllo di messa in servizio con esito positivo, la dichiarazione di messa in servizio (art. 6 DM n. 329/04) non deve essere inviata all'ISPEL/INAIL]. Per le attrezzature soggette al regime delle verifiche, decorsa la periodicità riportata in Allegato VII al D.Lgs. n. 81/08, il DL richiede all'INAIL (ex ISPEL) la prima verifica periodica. L'INAIL (ex ISPEL), entro 45 gg dalla richiesta, può provvedere direttamente alla prima verifica o avvalersi del Soggetto Abilitato (SA) indicato dal DL, con rilascio del verbale di verifica e della relativa scheda tecnica. Scaduti i 45 gg sopra indicati il DL può avvalersi, a propria scelta, di altri SA riportati nell'apposito elenco verificatori. Le verifiche successive alla prima, sono effettuate, su libera scelta del DL, con la periodicità riportata in Allegato VII al D.Lgs. n. 81/08, dalle ATS o dal SA con rilascio di verbale di verifica periodica. 2) Insiemi di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), DM n. 329/04 e non esonerati dalle verifiche periodiche (art. 11 del citato decreto): il DL denuncia la messa in servizio all'INAIL (ex ISPEL) e all'ATS/ASL (art. 6 D.M. 329/04). Decorsa la periodicità riportata in Allegato VII al D.Lgs. n. 81/08, il DL richiede all'INAIL (ex ISPEL) la prima verifica periodica. L'INAIL (ex ISPEL), entro 45 gg dalla richiesta, può provvedere direttamente alla prima verifica o avvalersi del Soggetto Abilitato (SA) indicato dal DL, con rilascio del verbale di verifica e della relativa scheda tecnica. Scaduti i 45 gg sopra indicati il DL può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati riportati nell'apposito elenco verificatori. Le verifiche successive alla prima, sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, con la periodicità riportata in Allegato VII al D.Lgs. n. 81/08, dalle ATS o dal SA con rilascio di verbale di verifica periodica.	Verifica di messa in servizio (art. 4 DM n.329/04) da effettuarsi prima della messa in servizio; Denuncia di messa in servizio (art. 6 DM n. 329/04) all'INAIL e ATS/ASL, richiesta di prima verifica all'INAIL; Verifiche periodiche successive alla prima (funzionamento, integrità e, ove richiesto, interna) all'ATS/ASL o Soggetti Abilitati secondo periodicità indicate in Allegato VII ai DLgs 81/08.	
05		Per RECIPIENTI DESTINATI AL TRASPORTO DI GAS COMPRESI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI. Certificato di costruzione ISPEL o MCTC o Dichiarazione di Conformità CE Documentazione relativa a tutti i successivi controlli periodici.	Direttiva T-PED 2010/35/UE (D.Lgs. 78 del 12 Giugno 2012); Le verifiche, per queste tipologie di attrezzature, sono effettuate soltanto dall'Organismo autorizzato dall'Autorità competente (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) NON da ASL/ATS/SA D.M. 12.09.95 RD 824 - 12.05.1927 Direttiva 2008/68/CE L. 260 30.09.2008 DM 329/04 D.Lgs. 81/08 - Art.71 - Allegato VII Decreto 11 aprile 2011	L'utente, secondo quanto previsto nella Tabella dell'allegato B del DM 329/04 e dai decreti citati, sottopone a collaudo di revisione i recipienti in questione. Per recipienti ante-direttiva la titolarità è in capo all'INAIL o MCTC; per i recipienti CE può operare la revisione un Organismo Notificato.	Periodicità prevista da Tabelle degli allegati del DM 329/04	
06		Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura (T) dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica (110°C), aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 35 kW. Denuncia e allegati trasmessi all'INAIL (ex ISPEL); Esito dell'esame progetto; PERICOLOSI: - Dichiarazione di primo impianto e di tutte le verifiche periodiche successive.	DM 01.12.75 e Raccolta R (ed. 1982 ed.2009), Raccolta H D.Lgs. 81/08 - Art.71 - Allegato VII Decreto 11 aprile 2011 Circolari Min. Lav. 18/2013, n. 11/2012, n. 23/2012 Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98, Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125; Circolare INAIL n. IN/2010 del 14/12/2010	L'installatore o l'utente dell'impianto chiede all'INAIL (ex ISPEL) la verifica (esame) del progetto per impianti di riscaldamento con potenzialità > 35kW. L'INAIL (ex ISPEL) comunica il risultato della verifica dell'esame progetto. L'installatore o l'utente, una volta ricevuto esito positivo dell'esame progetto, richiede all'INAIL (ex ISPEL) la verifica di collaudo. L'INAIL (ex ISPEL) effettua la verifica di collaudo con rilascio di relativo libretto. Impianti termici non necessari all'attuazione di un processo produttivo; per gli impianti con potenzialità al focolare P > 116 kW, decorsi 5 anni dalla data del collaudo/libretto di centrale, l'utente richiede, all'INAIL (ex ISPEL) la prima verifica periodica ai sensi dell'art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008. Entro 45 gg, dalla richiesta INAIL (ex ISPEL) esegue la 1° verifica periodica o delega il Soggetto Abilitato (SA) indicato dall'utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti 45 gg, senza esito l'utente può incaricare un SA di sua scelta nell'elenco regionale. Le ATS/ASL o il SA eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica. Impianti termici installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore; per gli impianti con potenzialità al focolare P > 35 kW, decorsi 5 anni dalla data del collaudo/libretto di centrale, l'utente effettua, ai sensi dell'art. 22 DM 01.12.75, la richiesta di verifica periodica all'ATS/ASL. Tali verifiche non possono essere affidate ai SA/Circ. Min. Lav. N. 23/2012.	Esame progetto e collaudo INAIL prima della messa in esercizio, con rilascio di libretto di centrale. Verifiche periodiche quinquennali secondo allegato VII del DLgs 81/08 e secondo DM 01/12/1975. - Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL, solo per gli impianti necessari all'attuazione di un processo produttivo - Richiesta di verifiche periodiche successive a ATS o Soggetto Abilitato (S.A. solo se impianto necessario ad un processo produttivo; es.: no S.A. se impianto adibito a riscaldamento ambientale/acqua sanitaria, ecc.)	
07	(I)	Dichiarazione di conformità degli impianti	Legge 248/05 DM 22/01/2008	Rilasciata dall'installatore dell'impianto	Prima della messa in esercizio	
08	(I) (*)	Per INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI E DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI: - Dichiarazione di conformità Modulo di trasmissione all'INAIL e/o ASL-ATS - Eventuale verbale di omologazione - Verbali delle verifiche periodiche	D.Lgs 81/08 Art. 86 DM 22/01/2008, n. 37 DPR 462/2001	Impianti elettrici installati in luoghi SENZA pericolo di esplosione: L'utente invia la Dichiarazione di Conformità art. 7 DM 37/08 all'INAIL (ex ISPEL) e ATS degli impianti: - di messa a terra - di protezione contro le scariche atmosferiche, ove presenti. Per impianti sprovvisti di dichiarazione di conformità, ovvero in regime di applicazione dell'art. 7 comma 6 del DM 37/08, la stessa può essere sostituita dalla dichiarazione di rispondenza. Tra gli impianti di messa a terra sono compresi gli impianti alimentati da gruppi elettrogeni in cui risulta prevista la messa a terra del centro stella del generatore (sistema TN). Sono esclusi i piccoli impianti con protezione per separazione elettrica (di norma piccoli e trasportabili) Per impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 462/01, denuncia su modelli A, B e C; successivamente denuncia inviata all' INAIL (ex ISPEL) e all'ATS completa di dichiarazione di conformità (L. 4690 modificata dal D.M. 37/08) con allegato modulo di trasmissione. Con la cadenza prevista dal D.P.R. 462/01 l'utente effettua richiesta di verifica periodica all'ATS o al Soggetto Abilitato. Per Impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione classificati in Zona di tipo 0,1,20,21 ai sensi del Titolo XI DLgs 81/08 s.m.l.: L'utente invia la Dichiarazione di Conformità DM 37/08 all'ATS dell'impianto. L'ATS effettua la prima verifica omologativa ai sensi dell'art. 5 DPR 462/01 di impianto e rilascia il verbale. Con la cadenza biennale di cui all'art. 6 del D.P.R. 462/01 l'utente effettua richiesta di visita periodica all'ATS o al Soggetto Abilitato che ne rilascia relativo verbale. Il datore di lavoro effettua regolare manutenzione dei propri impianti secondo quanto stabilito dalle Norme di buona tecnica (es. CEI 64-8 parte 6, CEI 0-10)	Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'INAIL (ex ISPEL) ed all'ATS territorialmente competenti. Verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. La verifica degli impianti in luogo con pericolo di esplosione è biennale ed è soggetta ad Omologazione da parte della ATS. ATTENZIONE: la verifica periodica ai sensi del DPR 462/01 non sostituisce l'obbligo di effettuare periodicamente la manutenzione dei propri impianti secondo le periodicità individuate nella valutazione del rischio elettrico (art. 80 comma 2 DLgs 81/08) ed in conformità alle norme di buona tecnica.	
09		(*) Verbale di controllo iniziale dopo l'installazione e dopo ogni montaggio per le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di	D.Lgs 81/08, art. 71, comma 8; art. 71 commi 9 e 10;	I risultati dei controlli, eseguiti da persona competente, devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.	Alla prima installazione. Ad ogni montaggio in un nuovo cantiere	
10		(*) Documentazione dei controlli periodici o straordinari secondo le indicazioni del fabbricante o delle norme di buona tecnica per le attrezzature soggette ad inflessi pericolosi	D.Lgs 81/08, art. 71, comma 8; art. 71 commi 9 e 10;	I risultati dei controlli, eseguiti da persona competente, devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva (es. gru su autocarro, PLE, autogru, ecc.) devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.	Periodicamente (secondo indicazioni fornite dal fabbricante ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi)	
11		Attestazione di conformità ai requisiti previsti dall'allegato V	D.Lgs 81/08, art. 72, comma 1	Obbligatorio per le attrezzature non marcate CE (prodotte prima delle norme art. 70 comma 1). Rilasciata da chi vende, noleggi o concede in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, D. lgs. n. 81/2008.	Al momento della consegna a chi acquista, riceve in uso, noleggi o locazione finanziaria.	
12		Attestazione buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza	D.Lgs. n. 81/08, art. 72, comma 2	Obbligatorio per le attrezzature di lavoro noleggiate o concesse in uso senza operatore. L'attestazione, concernente il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza, è rilasciata, da chi noleggia o concede in uso, al datore di lavoro utilizzatore dell'attrezzatura di lavoro.	Al momento della cessione.	
13		Dichiarazione del datore di lavoro relativa al nominativo dei lavoratori incaricati all'uso dell'attrezzatura di lavoro	D.Lgs. n. 81/08, art. 72, comma 2	Obbligatorio per le attrezzature di lavoro noleggiate o concesse in uso senza operatore. Chi noleggia o concede in uso, deve farsi consegnare, dal datore di lavoro utilizzatore delle attrezzature di lavoro, una dichiarazione che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso. I quali devono risultare formalmente conformemente alle disposizioni del Titolo III D.Lgs. n. 81/2008 e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista (es. PLE, gru a torre, carrelli elevatori, autogru, gru su autocarro, ecc.).	Al momento della cessione.	
08. DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE						
01	(*)	Valutazione di Idoneità Dei DPI	D.Lgs 81/08 Titolo III – Capo II (In particolare, art. 77-79) Allegato VIII DM 2 maggio 2001 Regolamento UE 2016/425 DLgs 19-02-2019 n° 17	E' inclusa nel documento di valutazione dei rischi. Per i DPI non compresi nel DM 2-5-2001, si possono utilizzare, per analogia, le indicazioni delle norme UNI EN	Prima della fornitura dei DPI	
02		Verbali di consegna dei DPI ai lavoratori		La documentazione della consegna non è prevista dalla normativa; tuttavia è opportuno documentare l'avvenuta consegna.		



INDICAZIONI DEL COMITATO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO ex art. 7 DLgs 81/08 ATS Brianza
DOCUMENTAZIONE AZIENDA - rev 1.1 del 13/09/2019

N° Sotto voce	Obbligatorietà (I)=tutti lo devono avere (*)=obbligo di conservazione nella sede dell'azienda	Tipo di documento che attesta l'adempimento	Principali riferimenti normativi	Quando è obbligatorio e tipo di obbligo.	Tempistica scadenza prevista da norma	Eventuali link e documenti suggeriti
03		Dichiarazione di conformità (tutte le categorie) e/o certificazione dei DPI (II e III categoria) - Istruzioni del DPI in lingua italiana	D.Lgs 81/08 art.76 c.1 art. 77 Regolamento UE 2016/425 DLgs 19-02-2019 n° 17	Dovrà essere prodotta la certificazione della ditta fornitrice in relazione ai requisiti essenziali del Regolamento UE 2016/425 in funzione delle 3 categorie dei DPI. Si ricorda che destinatari degli obblighi sono anche o lavoratori autonomi, i componenti della impresa familiare e piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio. Le istruzioni devono essere trasmesse ai lavoratori.	Prima della fornitura dei DPI in relazione alla assegnazione a mansioni che comportano l'obbligo di utilizzo di DPI di I, II e III categoria.	
09. GESTIONE DELLE EMERGENZE						
01	(*)	Piano di emergenza	D.Lgs 81/08: artt. 43-46 DM 10/03/1998	Obbligatorio nelle aziende con oltre 10 dipendenti, incluse quelle sotto i 10 dipendenti se ricorrono le circostanze previste dall'art. 3 comma del DM 10/03/1998 (soggette a controllo del VV.F vedi DPR 151/11). La valutazione del rischio di incendi è inclusa nel documento di valutazione dei rischi.	Prima di iniziare l'attività	
10. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI VARIE						
01		Notifica di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali nonché di ampliamenti e ristrutturazioni in cui siano impiegati più di tre dipendenti.	D. Lgs 81/08: Art. 67 come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito con Legge 98/2013 del 9 agosto 2013 DM 18 aprile 2014	La notifica è presentata tramite il SUAP utilizzando il modello di comunicazione in allegato al DM 18 aprile 2014	Contestualmente all'inizio attività	
02		Registro degli esposti a cancerogeni	D. Lgs 81/08: Art. 243	Per ciascun lavoratore esposto va indicata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno, il valore dell'esposizione, ove noto. Consegna copia del registro all'ISPESL e all'ASL (SPISAL). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'INAIL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio e ne consegna copia al lavoratore.	Al momento dell'istituzione (inizio attività con esposizione) Al momento della cessazione	
03		Comunicazioni relative al registro degli esposti a cancerogeni	D. Lgs 81/08: Art. 243 commi 3 e 8	Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le annotazioni individuali e i dati della cartella sanitaria e di rischio. Comunica le variazioni a INAIL e ASL (SPSAL/ATS)	A richiesta Ogni 3 anni	
04		Documentazione della consultazione del RLS nei casi previsti dalla normativa	D.Lgs 81/08 Art 18 lett. s) Art 50 comma 1 lett b;c;d Art 35 Art 37 Art 29 comma 2 Art 63 comma 5 Art 102 comma 1 Art 241 comma 1 Art 254 comma 3	La consultazione è obbligatoria per: Art 50 lett b: valutazione rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda Art 50 lett c: designazione RSPP, ASPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente Art 50 lett d: organizzazione della formazione Art 35: riunione periodica annuale Art 29: valutazione ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi Art 63 comma 5: adozione di misure alternative in caso di vincoli urbanistici o architettonici Art 102: per accertazione piano sicurezza e coordinamento e modifiche richieste dall'impresa esecutrice Art 241 comma 1: operazioni particolari con possibile esposizione rilevante ad agenti cancerogeni o mutageni Art 253 comma 3: effettuazione di campionamenti di fibre amianto aerodisperse Art 254 comma 5: se non è possibile rispettare il valore limite di esposizione ad amianto ed è necessario utilizzare un DPI per individuare periodi di riposo in base all'impegno fisico richiesto e alle condizioni climatiche Art 257 comma 2: adottare misure nel caso di superamento del valore limite di concentrazione di amianto in aria (art 254)	Prima di attuare ciascun adempimento	
05		Comunicazioni all'organo di vigilanza in merito all'uso di agenti biologici di categoria II e III	D.Lgs 81/08: Art. 269 comma 1	Deve contenere i dati identificativi dell'azienda, il nome del titolare e il documento di valutazione dei rischi	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori	
06		Comunicazione appartenenza dell'azienda al gruppo A ai fini dell'organizzazione del primo soccorso	D.M. 388/03	Appartengono al gruppo A I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL, relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.	Al momento dell'inizio attività (o in prima applicazione, quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore)	
07		Relazione alla ASL e alla Regione su interventi eseguiti nell'anno precedente per bonifica materiali contenenti amianto	Legge 257/92: Art. 9	Le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alla Regione e alle ASL (SPISAL), nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività svolte; i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti; il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.	Entro febbraio di ciascun anno	
08		Comunicazione presenza amianto fessato o in matrice friabile negli immobili	Legge 257/92: Art. 12 commi 5 e 2 DM 06/09/1994 Punto 4 "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione" DGR Lombardia IX/3913 del 6/8/2012 Legge regionale Lombardia 17/03	La comunicazione deve essere inviata alla ASL dal proprietario dell'immobile. Comunicazione ad ATS in LOMBARDIA ANCHE PER MATERIALE IN MATRICE COMPATTA	Ogni anno inviare rapporto ispezione con documentazione fotografica	REGIONE LOMBARDIA: D.D.G 18 novembre 2008 - n 13237 - Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto.
09		Autorizzazione all'acquisto di GAS tossici	R.D. 147/1927 Art. 55	Domanda indirizzata al Questore	Prima dell'acquisto	
10		Autorizzazione all'utilizzo di GAS tossici	R.D. 147/1927 Artt. 5-9	Domanda indirizzata al Questore L'utilizzo in centri abitati, aperta campagna, a bordo di navi e nei porti va autorizzato volta per volta.	Prima di iniziare l'attività	
11		Autorizzazione alla conservazione e custodia di GAS tossici	R.D. 147/1927 Artt. 10-16	Quando si tratta di più gas diversi per composizione devono essere presentate altrettante separate domande. Domanda indirizzata al Sindaco.	Prima di iniziare l'attività	
12		Autorizzazione al trasporto di GAS tossici	R.D. 147/1927 Art. 23	Domanda indirizzata al Questore.	Prima di iniziare l'attività	
11. LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)						
01	(*)	Libro Unico del Lavoro (LUL) o delega al professionista abilitato o al centro servizio dell'associazione di categoria per la tenuta del LUL	artt. 39 e 40 D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008	Il LUL deve essere tenuto dal datore di lavoro presso la sede legale oppure presso lo studio del consulente del lavoro o del professionista abilitato, oppure presso il centro servizio dell'associazione di categoria	Al momento dell'avvio dell'attività	